

TI_GERICHTE 52.2001.299 vom 7. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.299

FR: TI_GERICHTE 52.2001.299 du 7 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.299 del 7 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM; che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM), è dunque ricevibile in ordine; che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM); che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora; che il permesso può - tra l'altro - essere negato in caso di abuso di diritto, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4), sempre che vi sia stato effettivamente connubio; che scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere in Svizzera insieme al coniuge elvetico; che, nell'evenienza concreta, nell'ottobre 2000 il marito della ricorrente si è trasferito in _____, apparentemente per lavoro, dove è rimasto quantomeno fino al mese di agosto 2001; che i coniugi _____ hanno quindi vissuto separati per almeno nove mesi; che, durante questo periodo, l'insorgente si è richiamata abusivamente e in modo manifesto a detto matrimonio per vivere in Svizzera; che l'asserita ripresa della comunione domestica dei coniugi, documentata tramite la conclusione di un contratto di locazione per un appartamento a _____, non permette certo di sovvertire tale conclusione; tale accorgimento non è ancora sufficiente per rendere verosimile che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale; che questa conclusione appare ancor più fondata se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e il ritorno del marito presso l'insorgente solo dopo la procedura ricorsuale, che appare escogitato per puri fini di causa; che la ricorrente non ha del resto più interesse a conseguire un permesso di dimora in Ticino, dal momento che ha documentato di risiedere dal 1° novembre 2001 nel canton _____; che, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso dev'essere quindi respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente siccome soccombente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.